

N.4/2021

Oggetto: liquidazione del patrimonio di Gianfranco Belluomini



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il giudice designato,
letto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 da GIANFRANCO BELLUOMINI (C.F. BLLGFR57P24L833V);
ritenuta la propria competenza;
ritenuti sussistenti i presupposti d'ammissibilità di cui all'art.7, co.2, lett.a) e b) della L.3/2012;
esaminata la documentazione di cui all'art.9, co.2 e 3 L.3/2012;
esaminata la relazione particolareggiata redatta dall'OCC di Lucca in persona del dr. Riccardo Pardini;
verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati e di beni immobili e che la liquidazione del patrimonio, in sostanza, ha ad oggetto i soli redditi futuri che saranno percepiti dal ricorrente nei prossimi quattro anni quale dipendente dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e dal TFS (trattamento di fine servizio) che sarà esigibile in data 31.12.2024;
rilevato, ancora, che il reddito da lavoro dipendente è gravato da due cessioni del quinto dello stipendio per finanziamenti erogati, uno, dall'INPS, e l'altro, da SIGLA srl; che, inoltre, lo stipendio è oggetto di pignoramento del quinto a favore di altro creditore, MARTE SPV;
considerato che l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, secondo l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale preferibile, determina la cessazione (ex nunc) degli effetti della cessione del quinto dello stipendio; che, analogamente, essa determina la cessazione (ex nunc) degli effetti dell'assegnazione del quinto dello stipendio effettuata in sede esecutiva (espropriazione presso terzi);
considerato che il ricorrente percepisce uno stipendio mensile netto di circa euro 1.300,00 e vive da solo, è assegnatario di un alloggio di proprietà del Comune di Viareggio ed è onerato delle spese condominiali e delle utenze; che, in ragione delle documentate condizioni di salute, per le quali è stato riconosciuto anche invalido civile, ha la necessità di sostenere spese mediche mensili per circa euro 120,00; che sostiene mensilmente le spese di trasporto per recarsi a lavoro; che, in ragione di tali circostanze ed esigenze, la quota dello stipendio sottratta alla liquidazione è determinata in euro 900,00 mensili;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Gianfranco Belluomini, e per l'effetto:



- nomina liquidatore il dr. Riccardo Pardini di Lucca;
- fissa a norma dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in una somma pari ad € 900,00 netti mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione;
- dispone che la parte dei redditi da lavoro dipendente eccedente tale importo sia versata al liquidatore, così come il TFS netto che sarà erogato al momento del pensionamento;
- dispone, ancora, che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies co. 5 diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda di liquidazione del patrimonio, e che cessino gli effetti sia della cessione del quinto dello stipendio a favore di INPS e di SIGLA SRL, sia del provvedimento di assegnazione dei crediti emesso a favore di MARTE SPV (le cessioni del quinto dello stipendio e il provvedimento d'assegnazione dei crediti sono meglio individuati nel ricorso e nei documenti ad esso allegati);
- dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca;
- autorizza il liquidatore ad aprire un conto corrente intestato alla procedura sul quale saranno versate le entrate della procedura (ovvero la quota mensile dello stipendio inclusa nella liquidazione del patrimonio e il TFS);
- dispone che il liquidatore provveda annualmente al riparto delle somme accantonate e possa eseguire i pagamenti della procedura senza necessità di specifica autorizzazione di questo giudice, fatta eccezione per il pagamento del compenso a lui spettante, il cui pagamento sarà richiesto dopo il rendiconto finale di gestione (ma acconti potranno essere liquidati annualmente al termine di ciascun riparto parziale);
- dispone che il liquidatore relazioni con periodicità annuale sullo stato della procedura e in tale sede rendiconti le entrate e le uscite di periodo con i relativi giustificativi di spesa.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Lucca, 22/04/2021.

Il Giudice delegato

Carmine Capozzi

